



REGIONE SICILIANA  
LEGGE 22 dicembre 1999, n. 28. Riforma della disciplina del commercio.

**L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE REGIONALE  
PROMULGA *la seguente legge:*  
Titolo I  
PRINCIPI GENERALI**

**Art. 1**

*Oggetto e finalità della legge*

1. La presente legge stabilisce i principi e le norme che regolano l'esercizio dell'attività commerciale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 14, lettera d), dello Statuto regionale.
2. La disciplina in materia di commercio persegue le seguenti finalità:
  - a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
  - b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
  - c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
  - d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
  - e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane e delle isole minori.

**Art. 2.**

*Definizioni e ambito di applicazione della legge*

1. Ai fini della presente legge si intendono:
  - a) per "commercio all'ingrosso", l'attività svolta da chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione e può essere svolta su aree pubbliche o private;
  - b) per "commercio al dettaglio", l'attività svolta da chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
  - c) per "commercio al dettaglio" su aree pubbliche l'attività di vendita di cui alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18;
  - d) per "superficie di vendita di un esercizio commerciale", l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
  - e) per "esercizi di vicinato" i piccoli esercizi aventi superficie di vendita fino a 100 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; fino a 150 mq. nei comuni con popolazione residente non oltre i 100.000 abitanti; fino a 200 mq. nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;
  - f) per "medie strutture di vendita" gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera e) e fino a 600 mq. nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti; fino a 1.000 mq. nei comuni con popolazione residente fino a 100.000 abitanti; fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 100.000 abitanti;



REGIONE SICILIANA

LEGGE 22 dicembre 1999, n. 28. Riforma della disciplina del commercio.

- g)* per "grandi strutture di vendita" gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera *f)*;
- h)* per "centro commerciale" una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini della presente legge per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. Le caratteristiche del centro in relazione al numero minimo degli esercizi commerciali ed al rapporto tra la superficie della grande struttura in esso presente e le piccole e medie imprese sono individuate nel contesto degli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 1. Si intende altresì per centro commerciale, ed è sottoposto alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge quella composta anche di soli esercizi di vicinato purché non appartengano allo stesso titolare e la somma delle superfici di vendita di questi esercizi inseriti in un complesso edilizio a destinazione specifica sia almeno pari alla superficie di una media struttura;
- i)* per "generi di largo e generale consumo" i prodotti alimentari ed i prodotti non alimentari di cui all'allegato, il raggruppamento;
- l)* per forme speciali di vendita al dettaglio:
- 1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari;
  - 2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
  - 3) la vendita per corrispondenza o tramite radio e televisione o altri sistemi di comunicazione anche multimediali;
  - 4) la vendita presso il domicilio dei consumatori o in altre sedi diverse da quelle adibite al commercio.
2. La presente legge non si applica:
- a)* ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
  - b)* ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;
  - c)* alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;
  - d)* ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, a condizione che l'attività di vendita, per il tipo di organizzazione e le modalità di esercizio, sia accessoria e strettamente connessa all'attività agricola;
  - e)* alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita di tali prodotti, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e relative norme di attuazione regionali;
  - f)* agli artigiani, singoli o associati, iscritti nell'albo di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e successive modificazioni, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
  - g)* ai pescatori ed ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i

**REGIONE SICILIANA**

LEGGE 22 dicembre 1999, n. 28. Riforma della disciplina del commercio.

prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività;

h) a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi stessi direttamente e legalmente raccolti nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;

i) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

l) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

m) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie, delle mostre e delle fiere di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non prosegua oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

n) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private cui partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

3. Restano salve, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni relative:

a) agli esercenti l'attività di ottico di cui all'articolo 71 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25; per gli esercizi in attività alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 71 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, non si applicano i limiti al rilascio delle autorizzazioni commerciali previsti dalla predetta legge per il trasferimento della sede all'interno dello stesso comune determinato da fatti non dipendenti dalla volontà dell'esercente;

b) alle rivendite di giornali e riviste di cui all'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni e relative norme di attuazione regionali;

c) agli apicoltori di cui alla legge regionale 27 settembre 1995, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni;

d) agli erboristi di cui alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 9.

4. Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213 e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.

## **Titolo II**

### **REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE**

#### **Art. 3.**

##### *Requisiti di accesso all'attività*

1. Ai sensi della presente legge l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare con relativi raggruppamenti di prodotti di cui all'allegato della presente legge. L'individuazione e l'articolazione dei raggruppamenti di prodotti di cui al suddetto allegato hanno carattere sperimentale per la durata di trenta mesi a partire dall'entrata in vigore della presente legge. Sulla base dei risultati della sperimentazione, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, presenta all'Assemblea regionale, apposito disegno di legge per la definitiva disciplina dei settori merceologici. In caso di mancata approvazione di tale disegno di legge nei 180 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine di trenta mesi, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che



## REGIONE SICILIANA

LEGGE 22 dicembre 1999, n. 28. Riforma della disciplina del commercio.

si trovano nelle condizioni previste dal titolo II, articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

3. L'esercizio, in qualsiasi forma, di una attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi sia in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione siciliana, il cui programma è indicato dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti attività nel settore alimentare in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di collaboratore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;

c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

4. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 3 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente delegata all'attività commerciale.

5. *(Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).*

### Art. 4.

#### *Corsi professionali*

1. Il corso di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 3 deve avere per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle più efficienti tecniche mercantili e gestionali in relazione alle diverse tipologie delle strutture distributive, la conoscenza delle varie formule organizzative della distribuzione, nonché delle normative relative alla salute, alla sicurezza ed all'informazione del consumatore. Deve prevedere altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.

2. I corsi sono effettuati, in base a specifiche convenzioni con l'Assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, in via prioritaria, dalle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, dagli enti da queste costituiti, dagli enti di formazione professionale di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, nonché dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. L'Assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede ad attivare, tramite specifico rapporto convenzionale con i soggetti di cui al comma 2, un sistema di formazione e aggiornamento diretto ad elevare il livello professionale o a riqualificare gli operatori in attività, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

4. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

5. L'Assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca individua, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale del commercio, i titoli di studio di scuola professionale, di scuola media di secondo grado ed universitari equiparabili ai corsi professionali di cui alla lettera a), del comma 3



REGIONE SICILIANA

LEGGE 22 dicembre 1999, n. 28. Riforma della disciplina del commercio.

dell'articolo 3.

### Titolo III ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO

Art. 5.

*Programmazione della rete distributiva*

1. Ai fini della razionalizzazione della rete commerciale, per assicurare una maggiore efficienza delle diverse tipologie delle strutture di vendita in termini dimensionali, di organizzazione imprenditoriale e di funzionalità del servizio distributivo nel territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, emana direttive ed indirizzi di programmazione commerciale che tengano conto dei seguenti criteri ed obiettivi:

- a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità del servizio da rendere al consumatore;
- b) assicurare, nell'individuare i limiti di presenza delle medie e grandi strutture di vendita, il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive e la pluralità delle insegne, nonché, per il settore dei generi di largo e generale consumo, un rapporto equilibrato tra gli insediamenti commerciali e la capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante;
- c) rendere compatibile l'impatto degli insediamenti commerciali sul territorio con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento e valorizzare l'attività commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda quartieri degradati, in modo da ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;
- d) preservare i centri storici, attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
- e) salvaguardare la rete distributiva nei piccoli comuni ubicati in zone di montagna, in zone rurali e nelle isole minori, attraverso la creazione di servizi commerciali polifunzionali;
- f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali, prevedendo eventuali forme di incentivazione;
- g) stabilire criteri e modalità ai fini del riconoscimento della priorità nelle domande di apertura, di ampliamento e trasferimento di una media o grande struttura di vendita, che prevedano la concentrazione di preesistenti strutture di vendita e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente;
- h) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva, attraverso l'acquisizione del parere dell'Osservatorio regionale per il commercio.

2. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con le modalità ed entro il termine di cui al comma 1, fissa i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, affinché gli strumenti urbanistici comunali individuino:

- a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, le aree in cui possono essere consentiti gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;
- b) le aree da destinare a mercati su aree pubbliche di tipo giornaliero, periodico o fisso;
- c) i limiti cui sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali, ambientali e dell'arredo urbano, nonché i limiti ai quali sono sottoposte le imprese commerciali



## REGIONE SICILIANA

LEGGE 22 dicembre 1999, n. 28. Riforma della disciplina del commercio.

nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;

d) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici, o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi relativi alle medie e grandi strutture di vendita.

3. Il Presidente della Regione, nel definire le direttive di cui al comma 1, tiene conto delle caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali:

a) le aree metropolitane omogenee, di cui alla legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, con lo scopo di pervenire ad una programmazione integrata tra centro e realtà periferiche, anche quando esse siano rappresentate da comuni autonomi o da aree intercomunali;

b) le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza, in cui devono essere individuati criteri di sviluppo omogenei;

c) i centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la presenza delle attività commerciali ed artigianali in grado di svolgere un servizio di vicinato, di tutelare gli esercizi aventi valore storico ed artistico ed evitare il processo di espulsione delle attività commerciali ed artigianali;

d) i centri di minore consistenza demografica e socio-economica, al fine di svilupparne il tessuto economico e sociale anche attraverso il miglioramento delle reti infrastrutturali ed in particolare dei collegamenti viari;

e) gli insediamenti commerciali ricadenti nelle aree di sviluppo industriale di cui all'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29.

4. Il Presidente della Regione emana le direttive e fissa i criteri di cui ai commi 1 e 2 sentiti i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, dei lavoratori del settore e delle associazioni dei consumatori più rappresentative a livello regionale.

5. I comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, approvati a mezzo di apposite varianti da adottare e trasmettere entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui al comma 1, all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, il quale decide, anche prescindendo dal parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, nel termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti, decorso il quale, in caso di silenzio, le varianti si intendono approvate.

6. In caso di inerzia da parte del comune, l'Assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvede in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.

7. Per gli strumenti urbanistici semplicemente adottati, i comuni provvedono all'adeguamento con apposite delibere consiliari di modifica da trasmettere entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui al comma 1 all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente il quale decide in sede di approvazione finale degli strumenti urbanistici adottati ed, in assenza delle delibere comunali di modifica, adotta d'ufficio i necessari adeguamenti predisposti di concerto con l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

### Art. 6.

#### *Osservatorio regionale per il commercio*

1. Il comitato di cui all'articolo 22 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, prende il nome di "Osservatorio regionale per il commercio", il quale è nominato, per un triennio, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ed è composto:

a) dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, che lo presiede;

b) dal direttore regionale della cooperazione, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato;

c) da un dirigente esperto in materia di commercio dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;

d) dal direttore regionale dell'urbanistica o da un suo delegato;

e) da un rappresentante dell'ANCI Sicilia;



## REGIONE SICILIANA

LEGGE 22 dicembre 1999, n. 28. Riforma della disciplina del commercio.

- f) da un rappresentante dell'Unione delle province siciliane;
  - g) da quattro rappresentanti delle associazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle stesse organizzazioni;
  - h) da un rappresentante delle associazioni dei consumatori;
  - i) dal presidente del Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti;
  - l) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale;
  - m) da un rappresentante dell'Associazione regionale dei dirigenti di aziende commerciali;
  - n) da un rappresentante dell'Unioncamere della Sicilia;
  - o) da un rappresentante delle organizzazioni della cooperazione.
2. I componenti di cui alle lettere h), l) ed o) del comma 1 sono scelti tra terne di nominativi proposti dalle organizzazioni interessate.
3. L'Osservatorio regionale per il commercio è convocato dal presidente. In prima convocazione, per la validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione, l'Osservatorio può deliberare qualunque sia il numero dei componenti intervenuti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. L'Osservatorio regionale per il commercio esprime il proprio parere, oltre che nei casi in cui sia richiesto dalla legge, sulle questioni per le quali l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ritenga di interpellarlo.
5. Ai fini del monitoraggio delle attività commerciali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), entro trenta giorni dall'avvio dell'attività, i titolari delle attività di vendita al dettaglio o all'ingrosso presentano, a scopo statistico e di conoscenza della gamma merceologica, una comunicazione all'Ufficio del Registro delle imprese della competente Camera di commercio, che la iscrive nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative. Con la comunicazione l'interessato dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

### Art. 7.

#### *Esercizi di vicinato*

1. L'apertura, il trasferimento di sede nelle zone del territorio comunale non sottoposte ai limiti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), di un esercizio di vicinato di cui al raggruppamento III dell'allegato della presente legge, sono soggetti a comunicazione da presentarsi presso l'ufficio del comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara:
- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
  - b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
  - c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.
3. L'apertura di un esercizio di vicinato di cui ai raggruppamenti I e II dell'allegato della presente legge, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 1.
4. Il trasferimento di sede nelle zone del territorio comunale non sottoposte ai limiti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), di un esercizio di vicinato di cui ai raggruppamenti I e II dell'allegato della presente legge, sono soggetti a previa comunicazione con raccomandata postale al comune competente per territorio e possono essere effettuati, decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.



**REGIONE SICILIANA**

LEGGE 22 dicembre 1999, n. 28. Riforma della disciplina del commercio.

5. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, è consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati.

6. Non sono soggetti ad autorizzazione aggiuntiva, ma a semplice comunicazione al comune, gli ampliamenti degli esercizi di vicinato esistenti, per una sola volta, fino ad una percentuale del 20 per cento della superficie già occupata.

**Art. 8.**

*Medie strutture di vendita*

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, nonché alle priorità di cui al comma 2 dell'articolo 11 ed ai casi di cui al comma 3 dello stesso articolo.

2. Nella domanda l'interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;

b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

3. Il comune, entro 180 giorni dall'emanazione delle disposizioni regionali ed in conformità agli obiettivi indicati all'articolo 5, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.

4. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore ai 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

5. In caso di mancato rispetto da parte dei comuni dei termini di cui ai commi precedenti, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, nomina in via sostitutiva, senza previa diffida, un commissario ad acta.

6. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 11, non può essere negata, in caso di concentrazione di più esercizi, autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo ed operanti nello stesso comune, l'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento di un esercizio avente una superficie di vendita non superiore ai limiti massimi previsti per le medie strutture dal comma 1, lettera f), dell'articolo 2. La superficie di vendita del nuovo esercizio o di quello ampliato deve essere pari alla somma dei limiti massimi previsti per gli esercizi di vicinato dal comma 1, lettera e), dell'articolo 2, tenuto conto del numero degli esercizi e dell'effettiva superficie di uno o più di quelli accorpati. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori preesistenti.

7. Non sono soggetti ad autorizzazione aggiuntiva, ma a semplice comunicazione al comune, gli ampliamenti delle medie strutture di vendita esistenti, per una sola volta, fino ad una percentuale del 20 per cento della superficie già occupata.

**Art. 9.**

*Grandi strutture di vendita*



## REGIONE SICILIANA

LEGGE 22 dicembre 1999, n. 28. Riforma della disciplina del commercio.

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio nel rispetto della programmazione urbanistico-commerciale di cui all'articolo 5 ed in conformità alle determinazioni adottate dalla conferenza di servizi di cui al comma 3.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
  - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
  - b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi, indetta dal comune competente per territorio, salvo quanto diversamente stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5, entro 60 giorni dal ricevimento, composta da quattro membri, rappresentanti rispettivamente l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, la provincia regionale, il comune e la camera di commercio territorialmente competenti, che decide in base alla conformità dell'insediamento ai criteri di programmazione di cui all'articolo 5 e alle priorità di cui al comma 2 dell'articolo 11 ed ai casi di cui al comma 3 dello stesso articolo. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro 90 giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione, il cui voto comunque prevale in caso di parità.
4. Alle riunioni della conferenza di servizi partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori del settore e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale.
5. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta di governo, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca adotta, con proprio decreto, le norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore a 120 giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
6. Non sono soggetti ad autorizzazione aggiuntiva, ma a semplice comunicazione al comune competente per territorio gli ampliamenti delle grandi strutture esistenti, per una sola volta, fino ad una percentuale del 20 per cento della superficie già occupata.

### Art. 10.

#### *Correlazione e semplificazione dei procedimenti*

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con proprio decreto, impartisce disposizioni ai comuni miranti a rendere contemporanei i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni commerciali e di quelle edilizie ed a semplificarne l'istruttoria per tutte le strutture di vendita a prescindere dalle loro dimensioni.

### Art. 11.

#### *Disposizioni particolari*

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale per il commercio, emana, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, direttive per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali e delle isole



## REGIONE SICILIANA

LEGGE 22 dicembre 1999, n. 28. Riforma della disciplina del commercio.

minori, per riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico, sociale e culturale nei centri storici, nonché per consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti nelle aree urbane durante la fase di prima applicazione della nuova disciplina amministrativa. In particolare, prevede:

- a) per i comuni, le frazioni e le altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane e nelle isole minori, la facoltà di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi di loro competenza;
- b) per i centri storici, le aree o gli edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, l'attribuzione di maggiori poteri ai comuni, relativamente alla localizzazione e alla apertura degli esercizi di vendita, in particolare al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori e all'arredo urbano, deliberando anche specifiche misure di agevolazione tributaria e di sostegno finanziario a favore degli operatori commerciali interessati;
- c) per le aree di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 5, comma 3, l'indicazione dei criteri in base ai quali i comuni, per un periodo non superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato, sulla base di specifica valutazione circa l'impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori.

2. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale per il commercio, stabilisce direttive ai fini del riconoscimento della priorità alle domande di rilascio di autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita istituita per effetto della concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture, che prevedano l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative alle strutture preesistenti, prese in considerazione ai fini della predetta priorità.

3. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale per il commercio, stabilisce altresì direttive ai fini del riconoscimento della priorità alle domande di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un esercizio di vendita da parte di richiedenti che abbiano frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risultino in possesso di adeguata qualificazione.

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale per il commercio, stabilisce altresì i casi in cui l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita e all'ampliamento della superficie di una media o di una grande struttura di vendita è dovuta alla concentrazione o all'accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 per la vendita di generi di largo e generale consumo. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi. Nell'applicazione della presente disposizione si tiene conto anche della condizione relativa al reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati.

## Titolo IV ORARI DI VENDITA

Art. 12.

*Orario di apertura e di chiusura*



## REGIONE SICILIANA

LEGGE 22 dicembre 1999, n. 28. Riforma della disciplina del commercio.

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue o alle ore ventitré nel periodo di vigenza dell'ora legale. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle dodici ore giornaliere.
3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
5. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. I suddetti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, e fino ad un massimo di ulteriori otto domeniche o festività nel corso della restante parte dell'anno. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, può altresì determinare eventuali diverse articolazioni della fascia oraria di apertura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, fermo restando il rispetto del limite massimo di apertura di dodici ore giornaliere.
6. Gli orari di apertura e chiusura e dei turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburanti sono determinati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentite le organizzazioni di categoria e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
7. Gli orari tengono conto delle esigenze del traffico e del turismo e della necessità di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione dei carburanti.
8. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 6 valgono le disposizioni impartite con i decreti assessoriali n. 476 dell'8 aprile 1994 e n. 1263 del 16 giugno 1994.

### Art. 13

#### *Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte*

1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti individuano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di cui all'articolo 12, commi 2, 4 e 5.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la deroga è disposta dal sindaco in conformità ad accordi con le organizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1.
3. Possono essere apportate deroghe per le zone commerciali e per le aree ricadenti nelle immediate vicinanze di grandi arterie viarie che, per la loro ubicazione, svolgono un'attività avente refluenze sovracomunali. Sulle relative istanze l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca emette provvedimento espresso, in conformità alle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi di cui all'articolo 9, comma 3.
4. Al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, idonei livelli di servizio e di informazione, le organizzazioni locali maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono definire accordi da sottoporre al



## REGIONE SICILIANA

LEGGE 22 dicembre 1999, n. 28. Riforma della disciplina del commercio.

sindaco per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei comuni interessati e sentiti l'Osservatorio regionale per il commercio e le province regionali, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca individua, con proprio decreto, i comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi considerati di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui al comma 1.

Art. 14.

### *Disposizioni speciali*

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano: alle rivendite di generi di monopolio; agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; alle gelaterie e gastronomie; alle rosticcerie e alle pasticcerie; agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, e alle sale cinematografiche. Le disposizioni del presente titolo non si applicano altresì agli esercizi che effettuano esclusivamente vendite attraverso apparecchi automatici in appositi locali a ciò adibiti.
2. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. Il sindaco, sentite le organizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1, definisce le modalità per adempiere all'obbligo di cui al presente comma.
3. Nel caso in cui il comune preveda la chiusura infrasettimanale per gli esercizi del settore alimentare, lo stesso comune, sentite le organizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1, definisce le modalità per assicurare l'apertura di un congruo numero di esercizi necessari a garantire il servizio, a tutela delle esigenze dei consumatori.
4. Il sindaco, sentite le organizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1, può autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.

## **Titolo V OFFERTA DI VENDITA**

Art. 15.

### **Pubblicità dei prezzi**

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del

**REGIONE SICILIANA**

LEGGE 22 dicembre 1999, n. 28. Riforma della disciplina del commercio.

libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.

4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

5. Nella Regione siciliana trovano applicazione le disposizioni statali in materia di vendita sottocosto.

**Titolo VI**

**FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO**

**Art. 16.**

*Vendite straordinarie e di liquidazione*

1. In materia di vendite straordinarie e di liquidazione continua a trovare applicazione la disciplina di cui alla legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, così come modificata dalla legge regionale 6 agosto 1997, n. 28.

**Art. 17.**

*Spacci interni*

1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti o soci di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti ad associazioni private, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via e non abbiano superficie superiore a 100 mq. nelle aziende con un numero di dipendenti non superiore alle 500 unità, o 150 mq. nelle aziende con un numero di dipendenti superiore alle 500 unità, senza l'utilizzo di insegne od altre forme di pubblicità.

2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.

4. Le cooperative di consumo ed i consorzi da esse costituiti con la comunicazione di cui al comma 1 esibiscono, a richiesta delle autorità di vigilanza, l'elenco dei soci nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

5. La vendita di prodotti a favore di soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 comporta la chiusura dell'esercizio da parte del comune competente per territorio per un periodo non inferiore a sei mesi.

6. Gli spacci non sono tenuti ad osservare le disposizioni in materia di orari di vendita previste per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio per lo stesso settore merceologico, fatto salvo il limite massimo di dodici ore giornaliere.

7. Per la somministrazione di cibi e bevande nei locali e per i soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni statali in materia.



**REGIONE SICILIANA**

LEGGE 22 dicembre 1999, n. 28. Riforma della disciplina del commercio.

**Art. 18.**

*Apparecchi automatici*

1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, il settore merceologico ed i prodotti posti in vendita e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'avvenuto pagamento della tassa di posteggio di suolo pubblico, di cui alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, e successive modificazioni.
4. La vendita mediante apparecchi automatici, effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un'esercizio di vendita.
5. L'installazione di apparecchi automatici non necessita di alcuna autorizzazione né comunicazione né si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti, qualora i titolari delle licenze di esercizio dei locali e delle aree in cui sono posti i distributori automatici o i loro noleggiatori siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge per la vendita dei prodotti appartenenti alla stessa gamma merceologica.

**Art. 19.**

*Vendita per corrispondenza, radio, televisione o altri sistemi di comunicazione*

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite radio, televisione o altri sistemi di comunicazione, anche in forma multimediale, è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e il settore merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di mettere in onda il programma, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.



REGIONE SICILIANA

LEGGE 22 dicembre 1999, n. 28. Riforma della disciplina del commercio.

Art. 20.

*Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori*

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3, il settore merceologico ed il relativo raggruppamento di prodotti.
4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale.
5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdono i requisiti richiesti dall'articolo 3, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto o esibito in modo ben visibile durante le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
9. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
10. Le vendite di cui al presente articolo devono essere coperte da assicurazione per eventuali danni ai consumatori.
11. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui al presente articolo.

Art. 21.

*Commercio elettronico*

1. La Regione promuove l'introduzione e l'uso del commercio elettronico, che è da considerare attività commerciale a tutti gli effetti, con azioni volte a:
  - a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;
  - b) tutelare gli interessi dei consumatori;
  - c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per operatori del settore ed operatori del servizio;
  - d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la competitività globale delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e alle medie, attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;
  - e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità volte a garantire l'affidabilità degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore;
  - f) garantire la partecipazione delle imprese siciliane al processo di cooperazione e negoziazione a livello nazionale, europeo ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico.
2. Per le azioni di cui al comma 1 l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la



## REGIONE SICILIANA

LEGGE 22 dicembre 1999, n. 28. Riforma della disciplina del commercio.

pesca può stipulare convenzioni e accordi di programma con soggetti pubblici o privati interessati, nonché con associazioni rappresentative delle imprese del commercio e dei consumatori.

3. Chi intende esercitare il commercio elettronico secondo le disposizioni del presente articolo deve darne preventiva comunicazione al comune territorialmente competente. In detta comunicazione l'interessato, oltre ad indicare gli elementi distintivi dell'impresa e la sede sociale, deve indicare anche i prodotti oggetto della vendita telematica, allegando una dichiarazione autenticata con cui il venditore si impegna ad illustrare al compratore, con dovizia di particolari, le caratteristiche del prodotto, fornendo, qualora richiesto, ogni informazione necessaria sulle modalità di utilizzazione, oltre che soluzioni ad eventuali problemi legati alla messa in funzione del bene venduto.

4. La comunicazione di cui al comma precedente è trasmessa anche alla camera di commercio territorialmente competente, la quale pubblicherà periodicamente un bollettino contenente l'elenco delle imprese esercenti il commercio elettronico.

### Titolo VII SANZIONI

#### Art. 22. *Sanzioni e revoca*

1. A chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 8, 9, 17, 18, 19 e 20 della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3.000.000 a lire 30.000.000.

2. A chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 15 e 24 della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

3. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per tre volte, negli ultimi cinque anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. L'autorizzazione all'apertura già rilasciata decade automaticamente qualora il titolare:

a) non inizi l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità dipendente da fatti non imputabili all'impresa;

b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;

c) incorra in uno dei casi di cui all'articolo 3, comma 2;

d) commetta un'ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 3.

5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:

a) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;

b) incorra in uno dei casi di cui all'articolo 3, comma 2;

c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 3.

6. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

7. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni nelle materie di cui alla presente legge, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed a cui spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero del provvedimento di archiviazione di cui al successivo articolo 18 della predetta legge è il sindaco del comune.



REGIONE SICILIANA

LEGGE 22 dicembre 1999, n. 28. Riforma della disciplina del commercio.

8. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 7 è attribuita al comune una quota pari al 15 per cento del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in attuazione del presente articolo, come risultano accertate con il rendiconto generale consuntivo della Regione del secondo esercizio antecedente quello di competenza.

## Titolo VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

### *Disciplina transitoria*

1. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 e al decreto assessoriale 3 aprile 1997, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente di cui all'allegato, previa comunicazione al comune e alla camera di commercio, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione del settore medesimo a partire dalla data di pubblicazione della presente legge. Tale disposizione non si applica ai soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio e di impianti di distribuzione automatica dei carburanti di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561, agli ottici ed alle rivendite di giornali e riviste.
2. Sulle domande di rilascio di autorizzazione all'apertura, al trasferimento ed all'ampliamento di un esercizio di vendita con superficie inferiore ai limiti previsti dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, come recepita dalla legge regionale 22 luglio 1972, n. 43, in corso di istruttoria alla data di pubblicazione della presente legge è emesso provvedimento espresso sulla base della predetta legge 11 giugno 1971, n. 426, della legge regionale di recepimento e delle relative disposizioni attuative, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
3. L'esame delle domande ed il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di grandi strutture di vendita di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, come recepiti dalla legge regionale 22 luglio 1972, n. 43, restano sospesi dalla data di approvazione della presente legge e fino alla emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 5.
4. Sulle domande di cui al comma 3 già compiutamente istruite alla data del 30 giugno 1999 ed in attesa di esame da parte della Commissione regionale per il commercio, è emesso provvedimento espresso, sulla base della normativa previgente, entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
5. Dalla data di pubblicazione della presente legge e fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, è sospesa la presentazione delle domande per il rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento degli esercizi commerciali di cui agli articoli 8 e 9.
6. Dalla data di pubblicazione della presente legge, e fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, in ogni caso non oltre i 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, è sospesa la presentazione delle domande per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di esercizi commerciali di cui all'articolo 7, soggetti ad autorizzazione, fatta salva l'osservanza delle disposizioni previste dai vigenti piani comunali, approvati in base alla legge 11 giugno 1971, n. 426, relative alle disponibilità di superficie per il rilascio di autorizzazioni per le strutture di vendita di generi di largo e generale consumo. Trascorso tale termine l'autorizzazione per l'apertura di esercizi di vicinato, nei casi in cui è prevista dall'articolo 7 della presente legge, è rilasciata dai comuni con provvedimento motivato nel rispetto dei criteri generali ed obiettivi indicati nell'articolo 5, anche in assenza delle direttive di cui al medesimo articolo.



## REGIONE SICILIANA

LEGGE 22 dicembre 1999, n. 28. Riforma della disciplina del commercio.

7. Le domande di cui ai commi 3, 5 e 6 devono comunque essere esaminate dal diciottesimo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, anche in assenza delle disposizioni di cui all'articolo 5.

8. I soggetti che hanno presentato le domande di cui al comma 2 hanno diritto ad ottenere il riesame di tali domande alla luce delle direttive di cui all'articolo 5 mantenendo l'ordine cronologico attuale previa conferma della volontà di avviare l'attività. La manifestazione di volontà deve essere formalizzata entro 60 giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui all'articolo 5.

### Art. 24

#### *Commercio su aree pubbliche*

1. Alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, così come modificata dalla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole "e in caso di recidiva con la sospensione della concessione sino a sei mesi" con le altre "e in caso di recidiva con la sospensione della concessione sino a trenta giorni per i titolari di autorizzazione di tipo a), e fino a trenta giorni, limitatamente al mercato in cui si è verificata l'infrazione, per i titolari di autorizzazione di tipo b)";

b) all'articolo 14, comma 3, alla fine sono aggiunte le seguenti parole "limitatamente al mercato in cui si è commessa l'infrazione".

2. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane e delle isole minori, i comuni, previo parere dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di competenza per le attività effettuate su posteggi situati in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.

3. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, sono rilasciate con riferimento alle tabelle merceologiche di cui all'allegato. Le autorizzazioni rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge sono convertite d'ufficio secondo i corrispondenti settori e raggruppamenti merceologici di cui al citato allegato, con le modalità e i limiti di cui all'articolo 23, commi 1 e 2.

### Art. 25.

#### *Punti di vendita per la stampa quotidiana e periodica*

1. In materia di vendita della stampa quotidiana e periodica si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modifiche ed integrazioni, ed alla legge 13 aprile 1999, n. 108. I soggetti in possesso di patentino rilasciato ai sensi del decreto assessoriale 5 febbraio 1997 sono ammessi, a richiesta, alla sperimentazione della vendita dei giornali con le stesse modalità previste dall'articolo 1 della predetta legge 13 aprile 1999, n. 108, anche in deroga alle limitazioni previste per i punti vendita.

### Art. 26.

#### *Centri di assistenza tecnica*

1. L'autorizzazione all'esercizio delle attività svolte dai centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 è rilasciata dall'Assessore regionale per la cooperazione, il



**REGIONE SICILIANA**

LEGGE 22 dicembre 1999, n. 28. Riforma della disciplina del commercio.

commercio, l'artigianato e la pesca, previo parere dell'Osservatorio regionale.

**Art. 27.**

*Aziende del turismo balneare*

1. Le aziende operanti nel settore del turismo balneare, avvalendosi delle autorizzazioni amministrative di cui sono già in possesso, possono svolgere anche nei restanti periodi dell'anno le attività connesse alle stesse.

**Art. 28.**

*Lotti nelle aree di sviluppo industriale*

1. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e così sostituito: "In sede di prima applicazione, gli originari assegnatari o i soggetti che da questi o da loro aventi causa abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità, anche parziale, del lotto hanno diritto, su istanza, (*inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana*) alla riconferma o al mantenimento dell'assegnazione del lotto, a condizione che alla data del 23 aprile 1995, abbiano svolto già tali attività commerciali, anche ove sia intervenuto provvedimento di revoca".

**Art. 29.**

*Disposizioni finali*

1. E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio salvo deroghe che vengono stabilite con successivo provvedimento dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. Resta salvo il diritto acquisito dagli esercenti in attività alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.
3. E' soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio e, nel caso di grandi strutture di vendita, anche alla Regione, il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività. Il subentrante, per atto tra vivi o per causa di morte, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, ha comunque la facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa dopo avere presentato la comunicazione. In caso di subingresso per causa di morte in un'attività avente per oggetto la vendita di prodotti alimentari, il subentrante, non in possesso dei requisiti professionali, ha facoltà di continuare l'attività del dante causa per non più di sei mesi dalla data di acquisto del titolo, dopo avere effettuato la comunicazione. Qualora non acquisisca la qualificazione professionale entro il termine prescritto decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Il termine di sei mesi è prorogato dal sindaco, per non più di ulteriori sei mesi, quando il ritardo per l'acquisizione della qualificazione professionale non risulti imputabile all'interessato.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Sono abrogati: la legge regionale 22 luglio 1972, n. 43, gli articoli 29 e 30 della legge regionale 9



**REGIONE SICILIANA**

**LEGGE 22 dicembre 1999, n. 28. Riforma della disciplina del commercio.**

maggio 1986, n. 23; gli articoli 15, 16 e 22 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34; la lettera a), comma 4, articolo 1 e l'articolo 2, comma 1, primo periodo della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18; il titolo VII, escluso l'articolo 30, della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale 16 maggio 1972, n. 30; la legge regionale 22 luglio 1972, n. 44; la legge regionale 24 luglio 1978, n. 19; la legge regionale 4 agosto 1978, n. 31 e la legge regionale 21 luglio 1980, n. 70.

6. E' abrogata, altresì, ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge o con essa incompatibile.

**Art. 30.**

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.  
Palermo, 22 dicembre 1999.

CAPODICASA  
BATTAGLIA *il*  
*commercio, l'artigianato*  
*e la pesca*

*Assessore regionale*  
*per la cooperazione,*

Allegato

**SETTORI MERCEOLOGICI E RAGGRUPPAMENTI DI PRODOTTI OMOGENEI AI FINI DEI CORSI PROFESSIONALI E DEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

*Settore alimentare*

I - Tutti i prodotti alimentari nonché articoli per la pulizia della persona e della casa ed articoli in carta per la casa.

*Settore non alimentare*

II - Prodotti dell'abbigliamento (articoli di vestiario confezionati di qualsiasi tipo e pregio con esclusione degli accessori e della biancheria intima), calzature.

III - Prodotti vari (trattasi di una o più categorie merceologiche non comprese nel raggruppamento II).

*Visto:*

CAPODICASA

NOTE

**Avvertenza:**

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti.



## REGIONE SICILIANA

LEGGE 22 dicembre 1999, n. 28. Riforma della disciplina del commercio.

*Nota all'art. 2, comma 1, lett. c):*

- La legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, reca "Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche".

*Note all'art. 2, comma 2, lett. a):*

- La legge 2 aprile 1968, n. 475, reca "Norme riguardanti il servizio farmaceutico".

- La legge 8 novembre 1991, n. 362, reca "Norme di riordino del settore farmaceutico".

*Nota all'art. 2, comma 2, lett. b):*

- la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, dispone in materia di "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio".

*Nota all'art. 2, comma 2, lett. c):*

- La legge 27 luglio 1967, n. 622, dispone in materia di "Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli".

*Note all'art. 2, comma 2, lett. d):*

- La legge 25 marzo 1959, n. 125, reca "Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici".

- La legge 9 febbraio 1963, n. 59, reca "Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti".

*Note all'art. 2, comma 2, lett. e):*

- L'articolo 1 del Regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, recante "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Regio decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei loro residui", è il seguente: "Agli effetti della legge 8 febbraio 1934, n. 367, si considerano oli minerali sia gli oli minerali greggi, sia i residui della loro distillazione, sia tutte le varie specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed in ciclo di lavorazione.

La nomenclatura degli oli minerali è quella stabilita dalla tariffa e dal repertorio doganali".

- L'articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, recante "Provvedimenti straordinari per la ripresa economica", contiene disposizioni finalizzate a disciplinare l'attività relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione.

- Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 dispone in materia di "Razionalizzazione del sistema della distribuzione di carburanti a norma dell'art. 4, comma 4, lett. c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".

*Nota all'art. 2, comma 2, lett. f):*

-L'articolo 6 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 e successive modificazioni, recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato siciliano", è il seguente:

"Nelle more del riordinamento degli enti locali e della istituzione dei liberi consorzi, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione è istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane.

Ai fini delle iscrizioni all'albo, nonché delle denunce di modifica o di cessazione delle imprese interessate, si applicano le disposizioni dell'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

L'iscrizione all'albo è condizione per la concessione delle agevolazioni previste dalla legislazione regionale in favore delle imprese artigiane.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione nella quale ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo di cui al presente articolo. Lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili tra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo. Ai trasgressori della disposizione di cui al comma precedente è inflitta, dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire 5 milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689".

*Nota all'art. 2, comma 2, lett. e):*

- L'articolo 106 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, recante "Disciplina del



**REGIONE SICILIANA**

LEGGE 22 dicembre 1999, n. 28. Riforma della disciplina del commercio.

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa", è il seguente:

*"Modalità della vendita dei beni mobili.* - Per i beni mobili, compresi i frutti naturali degli immobili, il giudice delegato, sentito il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce il tempo della vendita, disponendo se questa debba essere fatta ad offerte private o all'incanto, e determinando le modalità relative, sentito ove occorra uno stimatore.

In caso di necessità o di utilità evidente può autorizzare la vendita in massa delle attività mobiliari, in tutto o in parte prescrivendo speciali misure di pubblicità".

*Nota all'art. 2, comma 3, lett. a):*

- L'articolo 71 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante "interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia", è il seguente:

"1. Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione è istituito il Registro speciale degli esercenti l'attività di ottico.

2. Agli effetti del presente articolo esercita l'attività di ottico chiunque svolga attività consistente nell'approntamento e/o commercializzazione dei beni, prodotti e servizi attinenti al settore ottico.

3. Devono essere iscritti nel registro speciale coloro che intendono esercitare, sotto qualsiasi forma, l'attività prevista dal comma 1.

4. Sono iscritti d'ufficio coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività di ottico in forza della vigente normativa in materia.

5. Le modalità di iscrizione nonché le modalità di svolgimento dell'attività di cui al comma 1 saranno stabilite dal regolamento di esecuzione del presente articolo.

6. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è tenuto ad emanare il regolamento di cui al comma 5, sentite le associazioni di categoria e previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana."

*Nota all'art. 2, comma 3, lett. b):*

- L'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni, recante "Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria", contiene prescrizioni in materia di autorizzazione alla vendita di giornali e riviste.

*Nota all'art. 2, comma 3, lett. c):*

- La legge regionale 27 settembre 1995, n. 65, reca "Norme per la tutela e l'incentivazione dell'apicoltura e della bachicoltura".

*Nota all'art. 2, comma 3, lett. d):*

- La legge regionale 23 maggio 1994, n. 9, reca "Norme per l'esercizio delle attività professionali erboristiche".

*Note all'art. 2, comma 4:*

- La legge 4 novembre 1965, n. 1213, prevede "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia".

- Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, dispone il "Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lett. a, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

*Nota all'art. 3, commi 1 e 2:*

- L'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", è il seguente: *"Requisiti di accesso all'attività.* - 1. Ai sensi del presente decreto l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.

2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

a) coloro che sono stati dichiarati falliti;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo,



## REGIONE SICILIANA

LEGGE 22 dicembre 1999, n. 28. Riforma della disciplina del commercio.

per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-*bis*, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dall'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;

c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

6. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.

7. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a), garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tal fine saranno considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti.

8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.

9. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie, con particolare riferimento alle normative relative all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività. Possono altresì prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle



## REGIONE SICILIANA

LEGGE 22 dicembre 1999, n. 28. Riforma della disciplina del commercio.

piccole e medie imprese del settore commerciale.

10. Le regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative di cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei propri programmi di formazione professionale.

11. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti del presente articolo. L'albo istituito dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è soppresso".

*Note all'art. 3, comma 3, lett. c):*

- La legge 11 giugno 1971, n. 426, reca: "Disciplina del commercio".

- Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 recante "Norma di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio", peraltro abrogato dall'art. 26 decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, era il seguente:

"Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 1 del presente articolo e della presentazione della domanda di esame alla camera di commercio, le tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al presente decreto vengono distinte nei seguenti gruppi omogenei:

a) tabelle I, VI, VII;

b) tabelle II, III, IV, V;

c) tabella VIII;

d) tabelle IX, X;

e) tabella XI;

f) tabella XII;

g) tabella XIII;

h) tabella XIV".

*Nota all'art. 4, comma 2:*

- La legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, disciplina l'"Addestramento professionale dei lavoratori".

*Nota all'art. 5, comma 3, lett. a):*

- La legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, reca: "Istituzione della provincia regionale".

*Nota all'art. 5, comma 3, lett. e):*

- L'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, recante "Norme sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio", così come risultante per effetto della modifica apportata al comma 4 dell'art. 28 della legge che qui si annota, è il seguente:

"1. In previsione della riforma della normativa relativa alle aree di sviluppo industriale, agli effetti della applicazione degli articoli 23 e 24 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, le attività di distribuzione commerciale sono equiparate all'attività di produzione industriale purché gli esercizi commerciali abbiano un fatturato annuo pari almeno a lire 1.000 milioni ed almeno cinque dipendenti.

2. Per distribuzione commerciale si intende l'acquisto all'in grosso di beni di consumo, anche durevoli, al fine della successiva vendita al dettaglio anche previa trasformazione o manipolazione dei beni stessi.

3. Le aree destinate alle suddette attività non possono superare il 10 per cento della superficie complessiva di ciascuna area di sviluppo industriale.

4. In sede di prima applicazione, gli originari assegnatari o i soggetti che da questi o da loro aventi causa abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità, anche parziale, del lotto hanno diritto, su istanza, anche a prescindere dai requisiti di cui al comma 1, alla riconferma o al mantenimento dell'assegnazione del lotto, a condizione che alla data del 23 aprile 1995, abbiano svolto già tali attività commerciali, anche ove sia intervenuto provvedimento di revoca. Questi saranno tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa in favore del comune ove insiste l'area di sviluppo industriale pari agli oneri di urbanizzazione per insediamenti commerciali applicati nel comune ove insiste l'immobile".

*Nota all'art. 6, comma 1:*

- L'articolo 22 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, recante "Provvedimenti per la razionalizzazione della rete distributiva in Sicilia", è il seguente:

"L'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1950, n. 37, è sostituito con il seguente: "E' istituito l'Assessorato



## REGIONE SICILIANA

LEGGE 22 dicembre 1999, n. 28. Riforma della disciplina del commercio.

regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, un Comitato consultivo per il commercio"".

*Nota all'art. 7, comma 5:*

- L'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, recante "Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio", è il seguente:

*"Servizi sostitutivi di mensa.* - 1. Per i servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 1994, devono intendersi le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nonché le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate da mense aziendali, interaziendali, rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e dagli esercizi commerciali muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 per la vendita dei generi compresi nella tabella I dell'allegato 5 al decreto 4 agosto 1988, n. 375, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonché dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, per la produzione, preparazione e vendita al pubblico di generi alimentari, anche su area pubblica, e operate dietro commesse di imprese che forniscono servizi sostitutivi di mensa aziendale".

*Nota all'art. 8, comma 4:*

- La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, reca: "Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa".

*Nota all'art. 8, comma 6:*

- L'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, abrogata dall'art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, era il seguente:

*"Apertura, trasferimento ed ampliamento degli esercizi di vendita.* - L'apertura di esercizi al minuto, il trasferimento in altra zona e l'ampliamento degli esercizi già esistenti mediante l'acquisizione di nuovi locali di vendita, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.

L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio ha sede l'esercizio, sentito il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, con l'osservanza dei criteri stabiliti dal piano. E' soggetto alla sola comunicazione al sindaco l'ampliamento che non eccede il 20 per cento della superficie di vendita originaria dell'esercizio per una sola volta, applicandosi alle nuove superfici o ai nuovi volumi le contribuzioni o gli oneri previsti dalle leggi vigenti.

L'autorizzazione, fermo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e delle norme relative alla destinazione ed all'uso dei vari edifici nelle zone urbane, è negata solo quando il nuovo esercizio o l'ampliamento o il trasferimento dell'esercizio esistente risultino in contrasto con le disposizioni del piano e della presente legge".

*Nota all'art. 11, comma 4:*

- Vedi nota all'art. 8, comma 6.

*Nota all'art. 12, comma 1:*

- Il terzo comma dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante "Ordinamento delle autonomie locali", è il seguente:

"Il sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti".

*Nota all'art. 13, comma 4:*

- Vedi nota all'art. 12, comma 1.

*Nota all'art. 16:*

- La legge regionale 25 marzo 1986, n. 9, reca "Norme in materia di vendite straordinarie e di liquidazioni".

*Nota all'art. 17, comma 4:*



## REGIONE SICILIANA

LEGGE 22 dicembre 1999, n. 28. Riforma della disciplina del commercio.

- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

*Nota all'art. 18, comma 3:*

- La legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, reca "Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche".

*Nota all'art. 19, comma 6:*

- L'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", è il seguente:

"Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del Questore.

La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.

Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.

La licenza vale esclusivamente nei locali in essa indicati.

E' ammessa la rappresentanza".

*Nota all'art. 19, comma 7 e all'art. 20, comma 9:*

- Il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, reca: "Attenzione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali".

*Nota all'art. 22, comma 7:*

- Gli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale", sono i seguenti:

**"Obbligo del rapporto.** - Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349 sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente".

**"Ordinanza-ingiunzione.** - Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a



## REGIONE SICILIANA

LEGGE 22 dicembre 1999, n. 28. Riforma della disciplina del commercio.

norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.".

*Nota all'art. 23, commi 2 e 3:*

- Gli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, abrogata dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, erano i seguenti:

*"Nulla osta regionale per esercizi con più di 400 metri quadrati in comuni con meno di 10 mila abitanti.* - Nei comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti l'autorizzazione all'apertura di esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo con superficie maggiore di quattrocento metri quadrati è subordinata al nulla osta della Giunta regionale sentito il parere della commissione di cui all'articolo 17".

*"Nulla osta regionale per grandi strutture di vendita".* - L'Autorizzazione all'apertura di centri commerciali al dettaglio e di punti vendita che per dimensioni e collocazione geografica sono destinati a servire vaste aree di attrazione eccedenti il territorio comunale, è subordinata al nulla osta della Giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 17, quando la superficie di vendita è superiore ai millecinquecento metri quadrati, esclusi magazzini e depositi.

Il nulla osta della Giunta regionale di cui al precedente ed al presente articolo può essere concesso anche in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 12".

*Nota all'art. 24, comma 1, lett. a) e b):*

- L'articolo 14 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, così come modificata dalla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo che qui si annota, risulta il seguente:

"1. Costituisce condizione di concessione del posteggio l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare giornalmente l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti. Chi non rispetti tale obbligo è punito con la sanzione di cui all'articolo 20, comma 2, e in caso di recidiva con la sospensione della concessione *sino a trenta giorni per i titolari di autorizzazione di tipo a), e fino a trenta giorni, limitatamente al mercato in cui si è verificata l'infrazione, per i titolari di autorizzazione di tipo b)*; sono esentati dall'obbligo di rimozione degli ingombri coloro che esercitano la vendita di ghiaccio e di prodotti ittici nei mercati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), tranne che non ostino motivate esigenze di pubblico interesse. In tale ipotesi il comune provvede, sentita la Commissione di



## REGIONE SICILIANA

LEGGE 22 dicembre 1999, n. 28. Riforma della disciplina del commercio.

mercato, a destinare appositi locali o aree ricadenti nell'ambito del mercato o nelle immediate vicinanze, ove custodire detti ingombri.

2. L'operatore che non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio per un periodo di tempo superiore a tre mesi per anno solare decade dalla concessione. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il periodo oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto, secondo il rapporto di un quarto.

3. L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività limitatamente al mercato in cui si è commessa l'infrazione".

*Nota all'art. 24, comma 3:*

- Il comma 5 dell'articolo 2, della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, è il seguente:

"L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite".

*Note all'art. 25:*

- La legge 5 agosto 1981, n. 416, reca: "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'edilizia".

- L'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108, recante: "Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica", prevede la sperimentazione di nuove firme di vendita dei giornali.

*Nota all'art. 26:*

- L'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 è il seguente:

"Centri di assistenza tecnica. "- 1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati. I centri sono autorizzati dalla regione all'esercizio delle attività previste nello statuto con modalità da definirsi con apposito provvedimento e sono finanziabili con il fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n.266.

2. I centri svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dallo statuto di cui al comma 1, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.

3. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri medesimi allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti".

*Nota all'art. 29, comma 5:*

- Gli articoli 1 e 2 della legge regionale 1 marzo 1995, n.18, per effetto delle abrogazioni apportate dal comma che qui si annota, risultano i seguenti:

### Art. 1

"1. Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.

2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana. Viene definito uso quotidiano per tutta la settimana l'utilizzazione della superficie concessa per almeno cinque giorni la settimana;

b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato;

c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante.

3. Per mercati rionali si intendono le aree attrezzate destinate all'esercizio quotidiano del commercio di



## REGIONE SICILIANA

LEGGE 22 dicembre 1999, n. 28. Riforma della disciplina del commercio.

cui al comma 1.

4. Ai fini della presente legge:

a) *(abrogata)*.

b) per "aree pubbliche" si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

c) per "posteggio" si intende la parte di area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività;

d) per "somministrazione di alimenti e bevande" si intende la vendita di tali prodotti effettuati unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati;

e) per "fiera locale" o "mercato locale" o "fiera" o "mercato" si intende l'afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e sulle aree a ciò destinate di operatori autorizzati ad esercitare l'attività;

f) per "fiere-mercato" o "sagre" si intendono fiere o mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe;

g) per "numero di presenze" in una fiera o mercato o area demaniale marittima si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale fiera o mercato o area, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

h) per "vendita a domicilio" si intende la vendita di prodotti al consumatore effettuata non solo nella sua privata dimora, ma anche nei locali di lavoro o di studio o nei quali si trovi per motivi di cura o di intrattenimento e svago o di consumo di alimenti e bevande;

i) per "settore merceologico" si intende l'insieme dei prodotti o alimentari (settore alimentare) o non alimentare (settore non alimentare) o degli uni e degli altri (settore misto);

l) per "specializzazioni merceologiche" si intendono le tabelle merceologiche stabilite ai sensi dell'articolo 37 della legge 11 giugno 1971, n. 426, o categorie di prodotti;

m) per UPICA si intende l'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio, dell'artigianato;

n) per "camera" si intende la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, competente per territorio".

## Art. 2

1. *(Abrogato)*. Per coloro che già sono titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante si prescinde dal requisito del titolo di studio.

2. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) è efficace per il solo territorio del comune nel quale il richiedente intende esercitarla ed è rilasciata dal sindaco, sentita la Commissione di cui all'articolo 7.

3. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) è rilasciata, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, dal sindaco del comune dove il richiedente intende esercitare l'attività.

4. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), abilita anche alla vendita a domicilio dei consumatori, previa esibizione di apposito tesserino conseguito secondo le modalità previste dall'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 ed è rilasciata dal sindaco del comune di residenza del richiedente. Per i residenti fuori dalla Sicilia l'autorizzazione è rilasciata dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

5. L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite.

6. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita alla vendita degli stessi. Se il richiedente è iscritto nel registro per la somministrazione, l'autorizzazione abilita anche all'esercizio di tale attività.

7. Ai mercati o alle fiere locali che si svolgono a cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata



## REGIONE SICILIANA

LEGGE 22 dicembre 1999, n. 28. Riforma della disciplina del commercio.

possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale.

8. L'esercizio dell'attività di cui al comma 4, nei comuni diversi da quello di residenza, è subordinato al nulla osta dei comuni medesimi. Il nulla osta può essere negato soltanto per i motivi indicati all'articolo 8, comma 3.

9. I pareri della Commissione comunale previsti dai commi 2, 3 e 4 si intendono favorevolmente resi decorsi 30 giorni dalla data di inserimento delle rispettive istanze all'ordine del giorno della Commissione medesima.

### LAVORI PREPARATORI

*D.D.L. n. 909*

"Disciplina del commercio".

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Capodicasa) su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca il 12 aprile 1999.

*D.D.L. n. 920*

"Disciplina del commercio".

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Beninati il 14 maggio 1999.

*D.D.L. n. 830*

"Nuova disciplina del commercio in Sicilia".

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Fleres l'11 novembre 1998.

*D.D.L. n. 706*

"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio".

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Cipriani il 28 maggio 1998.

Tramessi rispettivamente alla Commissione "Attività produttive" (III) il 23 aprile 1999, il 26 maggio 1999, il 18 aprile 1998 e il 9 giugno 1998.

Abbinati nella seduta n. 137 del 22 giugno 1999 ed esaminati in Commissione nelle sedute nn. 138, 139 e 140 del 20 luglio 1999.

Esitato per l'Aula testo coordinato nella seduta n. 140 del 20 luglio 1999.

Relatore: Fleres.

Discusso ed approvato dall'Assemblea nella seduta n. 275 del 23 novembre 1999.

(99.49.2282)

### LA NUOVA DISCIPLINA SICILIANA DEL COMMERCIO

a cura di Giuseppe Ingardia

#### 1. Le ragioni di un quadro normativo di disciplina

La recente approvazione in Sicilia della legge regionale di Riforma del Commercio, e la annessa decisione del Commissario dello Stato di impugnare alcuni aspetti normativi del provvedimento, induce alla più vasta riflessione sulla efficacia delle linee di liberalizzazione rispetto all'equilibrio concorrenziale invocato dall'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e del mercato, in un'area economica caratterizzata da elevati indici di disoccupazione e da un mercato locale debole e precario prevalentemente considerato come area di consumo dai soggetti dominanti della distribuzione commerciale, ove una accorta disciplina può fornire un utile contributo per trasformarne le caratteristiche.



## REGIONE SICILIANA

LEGGE 22 dicembre 1999, n. 28. Riforma della disciplina del commercio.

Prima di addentrarci nei contenuti normativi e nell'articolazione della struttura della Riforma recentemente approvata, è utile esaminare il contesto normativo nazionale e comunitario entro cui la Regione Siciliana ha calato la sua legge.

**Va ricordato che la Sicilia con legge regionale n.43/72 in sostanza estese l'applicazione nel territorio dell'isola della disciplina del commercio contenuta nella legge n.426/71, che stravolgeva il vecchio sistema autorizzatorio di tipo meramente cartolare e discrezionale del periodo precedente.**

Si avvertì infatti che l'espansione dei consumi industriali connessa al boom economico degli anni sessanta aveva avviato rapidi processi di crescita numerica degli esercizi di vendita, dilatando la rete distributiva in modo abnorme, con conseguenti distorsioni e capillarizzazioni, che nel Mezzogiorno e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione portava ad una esponenziale inflazione della rete, divenendo l'accesso al commercio indipendente una sorta di valvola di sfogo per tanti soggetti alla ricerca di un posto di lavoro.

Il legislatore statale in particolare rilevò che i maggiori effetti distorsivi, in presenza della disoccupazione più estesa, riguardavano la rete distributiva del Sud, ove il rapporto fra esercizi e abitanti era mediamente di 1 a 40 rispetto al dato nazionale di 1 a 60, senza calcolare il minore potere di acquisto medio per abitante rispetto alla media nazionale, con un differenziale del 50 per cento.

Conseguenza della polverizzazione della rete distributiva era la sua marginalizzazione economica, l'accentuazione del differenziale di competitività fra esercizi a libero servizio della Grande Distribuzione e botteghe di vicinato.

Altra conseguenza da rilevare era l'alta mortalità dei piccoli esercizi, in conseguenza del modesto volume di vendita controllato, che sovente non riusciva a coprire le spese di gestione, inducendo a fallimenti o chiusure repentine, con la conseguenza implicita di favorire paradossalmente la progressiva espansione di mercato delle grandi catene di vendita; infine come leva di marketing e strategia commerciale di dumping contro i piccoli esercizi.

## 2. Le linee disciplinari previgenti

La disciplina contenuta nella legge n.426 tendeva porre rimedio ai guasti evidenziati, intervenendo su più fronti:

1. Introducendo il REC registro esercenti il commercio, quale discrimine professionalizzante per l'accesso alla autorizzazione commerciale degli operatori economici
2. Istituendo i Piani di adeguamento e sviluppo della rete di vendita al livello comunale, quale strumento regolatore dell'attività autorizzatoria; le merceologie vengono parcellizzate in distinte tabelle merceologiche (N.14) e le autorizzazioni vengono limitate alle specifiche tabelle richieste, la filosofia programmatica che ispirava i Piani era contenuta nel CONTINGENTAMENTO delle superfici a disposizione delle tabelle ritenute di largo e generale consumo (Tab.I alimentari, II e III carni; VI ortofrutta; IX abbigliamento e calzature)

Secondo una analisi della potenzialità della domanda locale di beni, della capacità di offerta della rete esistente, della previsione eventuale di espansione della rete distributiva, della prospettiva di ottimizzare la produttività degli esercizi esistenti, dell'incremento del loro reddito e della popolazione residente e fluttuante.



## REGIONE SICILIANA

LEGGE 22 dicembre 1999, n. 28. Riforma della disciplina del commercio.

Negli anni ottanta un significativo trasferimento di risorse di investimento dall'industria verso il terziario e la distribuzione commerciale, spingeva per l'espansione di medie e grandi strutture di vendita, sul modello della rete distributiva francese e tedesca, contrassegnate da una minore capillarizzazione e la più consistente volume medio di vendita dei singoli esercizi.

**Il legislatore allenta le rigide maglie del sistema pianificatorio della legge 426**; vengono consentiti liberi trasferimenti di esercizi nel territorio comunale, sono facilitati gli accorpamenti di più autorizzazioni in capo al medesimo acquirente, sono concessi premi di superficie di ampliamento in deroga alle disposizioni dei contingentati. Questo nuovo quadro di opportunità soddisferà solo in parte le aspettative delle grandi società commerciali, che si vedono ancora costrette malvolentieri ad attuare programmi espansivi rilevando e accorpando autorizzazioni di piccoli esercizi preesistenti.

Né va dimenticato che in questa fase la forte competizione fra il modello delle medie-grandi superfici propugnato dalle catene distributive (Rinascente, Vegè, SMA) e il variopinto mondo

dei piccoli esercizi, si svilupperanno esperienze interessanti di associazionismo economico ad iniziativa di entrambi i fronti: da un lato la grande distribuzione svilupperà il modello di affiliazione di marchio, aggregando in questa formula commerciale una diffusa rete selezionata di esercizi con caratteristiche di *superette* (mq. 200-300) a conduzione familiare; per altro verso si sviluppa l'interessante fenomeno della formazione dei *Gruppi di acquisto collettivo* e dei consorzi cooperativi di secondo grado annessi (Conad, Sigma, Crai) che progressivamente, dopo avere occupato lo spazio economico della funzione grossista, si andranno trasformando con una politica di marchio autonomo attuando su base di associazionismo economico politiche di franchising.

Gli anni ottanta e novanta vedranno fortemente crescere ambedue i fenomeni innovativi, con la conseguenza di un significativo ammodernamento complessivo della rete di vendita, in campo alimentare e non (vedi linea Benetton, Robe di Kappa).

### 3. I movimenti preparatori della nuova disciplina nazionale

Il legislatore è stato sistematicamente fatto oggetto di pressioni di gruppi economici e del grande capitale finanziario per andare a forme più decise di liberalizzazione; l'occasione è offerta dall'**Autorità garante della concorrenza e del mercato**, che in ottemperanza della legge 287/90 presenta nel 1993 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una *Relazione sulla Regolamentazione della distribuzione e concorrenza*, in cui si evidenzia che le forze del mercato producono automaticamente un'efficiente allocazione delle risorse a vantaggio dei consumatori, e pertanto attraverso lo smantellamento di ingiustificati vincoli può essere tutelato il pluralismo sociale, garantendo maggiore uguaglianza a tutti gli operatori economici.

Tale orientamento del resto discende dagli artt. 3A e 102A del Trattato di Maastricht, che propugna l'armonizzazione delle normative necessarie per regolare il normale funzionamento dei mercati della distribuzione degli Stati membri.

E' così che, dopo l'episodio del Referendum popolare del 1996 in cui era emerso un orientamento contrario alla liberalizzazione, ma non necessariamente favorevole al mantenimento della disciplina vigente, il parlamento conferisce delega al Governo con legge di delegazione n.59/97 nel quadro del trasferimento di nuove competenze alle Regioni.



## REGIONE SICILIANA

LEGGE 22 dicembre 1999, n. 28. Riforma della disciplina del commercio.

Con Decreto legislativo n.114 del 31 marzo 1998 il Governo imposta la nuova disciplina, riservando alla Regione Siciliana unitamente alle altre regioni a Statuto speciale, la facoltà di provvedere a quanto disposto nel suo decreto legislativo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e relative norme di attuazione. Nel caso siciliano va rilevata la competenza esclusiva in materia di commercio , a norma dell'art.14 Statuto.

### 4. I contenuti del decreto di riforma

La nuova disciplina, che si ispira espressamente all'art.41 della Costituzione ( *l'iniziativa privata è libera; non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana* ), per estrema sintesi contiene le seguenti connotazioni distintive :

- soppressione del registro esercenti il commercio
- facoltà di accedere all'esercizio del commercio solo con due distinti raggruppamenti merceologici: alimentare e non alimentare;
- superamento dei corsi professionalizzanti unicamente per il settore alimentare ;
- apertura di esercizi di vicinato nel limite rispettivamente di 150 mq. e 250 mq. per comuni fino e oltre i 10 mila abitanti , previa denuncia di apertura con raccomandata al comune , e nel solo rispetto dei requisiti urbanistici, igienico sanitari , di destinazione d'uso e di sicurezza del locale adibito alla vendita ;
- istituzione del sistema autorizzatorio per superfici medie e grandi , superiodi agli esercizi di vicinato di cui al punto precedente ;
- ampliamento del regime degli orari di vendita con facoltà ad esercitare dalle 8 alle 22 , e nelle domeniche di dicembre e per altre 8 domeniche nell'anno;
- previsione di una moratoria per il rilascio di nuove autorizzazioni a nuove strutture di vendita della grande distribuzione oltre i 2500 mq. ;
- previsione di una indennità risarcitoria per il deposito di vecchie autorizzazioni ex legge 426/71 nel periodo fra l'8 maggio 1998 e l'8 maggio 2000, a titolo di compensazione per la perdita del valore di avviamento commerciale il conseguenza del mutamento della disciplina del settore.

### 5. Le caratteristiche distintive della Legge Siciliana

La legge siciliana , oggetto del nostro studio, a differenza della vicenda della legge regionale n.43/72 , non si limita a recepire integralmente i contenuti del decreto legislativo , ma ne adatta e adegua alcuni contenuti . In particolare vale la pena evidenziare quanto segue :

- 1) **Diversifica lo scaglionamento delle superfici massime degli esercizi di vicinato** non soggette ad autorizzazione , con mq.100 per i comuni fino a 10 mila abitanti( e non 150 mq); con 150 mq. per comuni oltre e fino a 100 mila abitanti ( e non 250 mq) ; con 200 mq. per comuni con oltre 100 mila abitanti ;
- 2) **diversifica le superfici per le medie strutture di vendita** con autorizzazione comunale , fino a 600 mq. per i comuni fino a 10 mila abitanti ( e non 1500 mq) e 1000 mq. per gli altri comuni fino a 100 mila abitanti; 1500 mq con popolazione oltre i 100 mila abitanti;
- 3) **diversifica le grandi strutture di vendita** soggette a competenza autorizzatoria comunale speciale ,per superfici superiori alle medie strutture di vendita;



REGIONE SICILIANA

LEGGE 22 dicembre 1999, n. 28. Riforma della disciplina del commercio.

- 4) Una riserva speciale resta per gli esercizi attività di ottico , che permane regolata dalla legge regionale n.25/93 art.30 recante previsione di un regolamento afferente il requisito professionale e la limitazione numerica degli esercizi,
- 5) diversificazione merceologica in tre raggruppamenti merceologici alimentare, abbigliamento e calzature, non alimentari altri; con riserva di emanazione di una successiva proposta di legge per l'ulteriore assetto merceologico ;
- 6) per i requisiti professionali si prevede la facoltà, in alternativa all'esperienza lavorativa comprovata, del superamento di un corso professionale relativo al settore alimentare, che sia istituito o riconosciuto dalla sola Regione Siciliana , il cui programma è indicato dall'Assessorato della Cooperazione commercio artigianato e pesca ; per il raggruppamento non alimentare si applica per un triennio il vincolo dell'attività corsuale soprarichiamata - *alfine di sviluppare un'adeguata cultura d'impresa e nell'interesse primario dei consumatori* -, norma non prevista dal decreto legislativo 114/98 e su tale punto impugnata dal Commissario dello Stato.
- 7) In materia di urbanistica commerciale , che resta praticamente l'unico livello programmatico di una certa efficacia in alternativa al vecchio sistema del contingentamento , per le medie e grandi superfici di vendita , si esprime in ordine alle localizzazioni nelle nuove aree, alle soluzioni relative alla mobilità e al traffico , ai centri storici , ai criteri di priorità su ampliamenti, trasferimenti e nuove aperture, ai criteri di priorità in deroga al D.L.114/98 per le aree da destinare al commercio su aree pubbliche, nonché della applicazione della quota per insediamenti commerciali nelle aree di sviluppo industriale di cui all'art.30 l.r.29/95;
- 8) Il materia di esercizi di vicinato è fatta riserva di sottoporli a regime autorizzatorio nell'ambito di aree specifiche individuate dalle direttive di programmazione commerciale come le isole, i comuni con meno di 3 mila abitanti, taluni centri storici etc;
- 9) in materia di grandi strutture di vendita il procedimento autorizzatorio passa da una apposita Conferenza di servizi indetta dal Comune , in deroga rispetto al D.L.114/98 , che prevede la partecipazione oltre che della Provincia e della regione, anche della Camera di Commercio, e in forma consultiva dei comuni limitrofi e della rappresentanze dei sindacati, consumatori e commercianti.
- Va qui rilevato che su questo passaggio la Regione torna a sottrarre alle province siciliane la competenza autorizzatoria sulle Grandi strutture di vendita prevista dalla legge regionale n. 9/86.*
- 10) In materia di orari di vendita nella legge regionale è data facoltà ai sindaci, sentite le parti sociali, consentire l'orario notturno per un limitato numero di esercizi di vicinato , con il consenso delle categorie interessate.
- 11) In materia di pubblicità dei prezzi la legge siciliana fa espresso rinvio alle norme sul divieto della vendita sottocosto, materia di cui si è ampiamente occupato il Garante della concorrenza, che attualmente si poggia unicamente sulla disciplina della concorrenza contenuta al titolo x capo I art.2597 e seguenti del codice civile .
- 12) In materia di commercio su aree pubbliche è prevista la riduzione del periodo sanzionatorio di sospensione della concessione tipologia a) e della tipologia b) di trenta giorni , per l'ipotesi di recidiva



## REGIONE SICILIANA

LEGGE 22 dicembre 1999, n. 28. Riforma della disciplina del commercio.

rispetto all'obbligo di lasciare il posteggio libero da ingombri e da rifiuti; L'ipotesi di decadenza della concessione limitatamente al posteggio occupato, per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività; la facoltà in capo ai Comuni di ridurre i tributi, fino alla esenzione, per l'attività svolta presso posteggi ubicati in località con popolazione inferiore a 300° abitanti, nelle zone periferiche di aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni; le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche si rilasceranno con riferimento ai nuovi raggruppamenti merceologici, cui si uniformeranno d'ufficio, a domanda di parte.

### 6. Alcune prime conclusioni critiche

E' noto che il Commissario dello Stato ha innescato l'azione di impugnativa presso la Corte Costituzionale, eccependo sulla legittimità della Regione Siciliana a legiferare in modo difforme rispetto al contenuto normativo del Decreto legislativo 114/98 su due aspetti:

#### A. impugnando il comma 5 dell'articolo 3 contenente la seguente formulazione:

- *Al fine di sviluppare un'adeguata cultura d'impresa e nell'interesse primario dei consumatori, per un triennio, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche all'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa ai settori merceologici di cui ai raggruppamenti II e III dell'allegato A alla presente legge. ( Che estende al settore non alimentare l'obbligo per un triennio di disporre del requisito del superamento con esito positivo di corsi di formazione professionale istituiti o programmati dalla Regione siciliana )*
- 

#### A. impugnando l'articolo 28

che ha per scopo di regolarizzare in sanatoria la posizione degli ex imprenditori industriali assegnatari di aree ASI che affittano i propri insediamenti ad aziende commerciali o vi svolgono in proprio attività commerciali, in deroga alle normali procedure che regolano i poteri dei Consorzi delle Arre di sviluppo industriale.

Nel complesso abbastanza superficiale ci è sembrata l'attenzione del Commissario dello Stato, che si è attardato a rilevare in superficie i punti sommersi di differenziazione, sottovalutandone altri di più pregnante importanza, quali:

- a. il mantenimento di un regime di contingentamento per gli esercizi di ottica, che tradisce lo spirito generale della nuova riforma;
- b. la previsione in via esclusiva del riconoscimento di corsi di formazione per i nuovi commercianti i cui programmi saranno indicati dall'Assessorato regionale della Cooperazione, con l'evidente esclusione del riconoscimento di altri attestati di formazione professionale su qualifiche similari



REGIONE SICILIANA

LEGGE 22 dicembre 1999, n. 28. Riforma della disciplina del commercio.

rilasciate dall'Assessorato regionale del lavoro e della formazione professionale , da altre Regioni italiane o da altri Stati membri.

Più gravemente la legge **disattende il dettato contenuto nel comma 10 dell'articolo 5 del D.L. 114/98** che prevede la garanzia dell'inserimento delle azioni formative per l'accesso al requisito preliminare e la riqualificazione degli operatori in attività, nell'ambito dei programmi regionali di formazione professionale ( vedi l.r. 24/76 , l.r. 27/91e FSE ).

Inoltre, mentre nei processi economici e sociali la Sicilia si attesta al tasso di disoccupazione del 25%, oltre tre volte della media nazionale, la sua rete distributiva resta estremamente polverizzata con circa 120 mila punti di vendita , con un quadro di stagnazione economica che non accenna a segnali di ripresa ; sotto il profilo delle prospettive future disegnate con questa legge , la Regione non pare abbia tenuto in gran conto delle sue specificità peculiari.

E' noto infatti che l'espansione tuttora in atto della Grande Distribuzione, incoraggiata dalla legge ora votata dall'ARS, ne potenzia il peso economico al cospetto della fragile e frammentata struttura delle imprese di produzione della Sicilia; essa accentua la penetrazione di produzioni di provenienza esterna nel già debole mercato siciliano, provocando con politiche di dumping una esasperata concorrenza alle produzioni locali : è il caso delle produzioni ortofrutticole, delle carni fresche e della produzione agroalimentare industriale siciliana , che richiedono misure adeguate al livello di una diversa articolazione merceologica delle autorizzazioni, tesa a favorire un sistema di specializzazione degli esercizi ,alfine di valorizzare il ciclo della filiera produttiva con un più equilibrato rapporto fra produzione e distribuzione , ed evitare politiche di concorrenza con prezzi sottocosto ( predatory pricing ).

Altra legittima preoccupazione resta il possibile ritorno alla apertura massiccia e incontrollata di nuovi esercizi di vicinato da parte di nuove file di disoccupati disperati, con le conseguenze di una nuova marginalizzazione economica del commercio siciliano, se non del fondato rischio di espansione di forme di criminalità dietro il paravento di nuovi punti vendita di comodo.

Infine non è da escludere la previsione di mobilitare gli aiuti pubblici in termini di realizzazione di opere infrastrutturali e di incentivazione allo sviluppo della imprenditorialità locale , alfine di per favorire una aggregazione associativa sostenuta fra piccoli commercianti e area dei produttori locali tesa a favorire sistemi capillari e coordinati di punti di distribuzione di qualità ( prodotti biologici , carni nostrane siciliane , prodotti tipici e artigianali) nel quadro di un più generale disegno di ricomposizione del tessuto produttivo locale siciliano .

GIUSEPPE INGARDIA

Direttore IRCOT

Istituto Regionale Commercio e Turismo Palermo